

Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

Art. 7

(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

21. La Regione concede contributi nella forma di credito d'imposta a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

(13)

22. I contributi di cui al comma 21 sono concessi a favore delle persone fisiche, delle imprese e delle fondazioni, escluse le fondazioni bancarie, operanti sul territorio regionale, in relazione ai finanziamenti ai seguenti progetti:

a) i progetti di intervento localizzati in Friuli Venezia Giulia aventi le finalità di cui al comma 21, promossi da soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro o da società cooperative, con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia, che abbiano previsto nello statuto o nell'atto costitutivo le finalità della promozione, organizzazione e gestione di attività culturali e della valorizzazione del patrimonio culturale;

b) i progetti d'intervento previsti all' articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura ed il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 , in possesso dei requisiti di cui alla lettera a).

(12)(15)

23. Per accedere ai contributi la misura del finanziamento dei progetti di cui al comma 22 è stabilita nell'importo minimo di 10.000 euro per le fondazioni, le grandi e medie imprese e di 5.000 euro per le micro e piccole imprese e per le persone fisiche.

(16)

24. Il regolamento di cui al comma 29 disciplina le modalità di accreditamento dei soggetti promotori dei progetti di cui al comma 22.

25. La Giunta regionale individua i progetti d'intervento di cui al comma 22, tenuto conto della loro coerenza con i contenuti della normativa regionale di settore in materia culturale, dando priorità ai progetti presentati in forma associata, o singolarmente, aventi valenza culturale o economica di livello sovracomunale.

(9)

26. Ai soggetti di cui al comma 22 è riconosciuto un credito d'imposta, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti "de minimis", secondo i criteri e le modalità stabiliti nel regolamento di cui al comma 29, nelle seguenti misure:

a) 40 per cento delle erogazioni liberali destinate in favore dei progetti di cui al comma 22, lettera a);

b) 20 per cento delle erogazioni liberali destinate in favore dei progetti di cui al comma 22, lettera b).

27. Le risorse destinate al credito d'imposta sono ripartite annualmente dalla Giunta regionale tra i progetti di cui al comma 22, lettere a) e b) e, nell'ambito dei progetti di cui alla lettera a) del comma 22, fra i progetti concernenti la promozione e l'organizzazione di attività culturali e i progetti concernenti la valorizzazione del patrimonio culturale.

(14)

28. Il regolamento di cui al comma 29 definisce il sistema di prenotazione del contributo basato sulla dichiarazione, da parte dei soggetti di cui al comma 22, della volontà di effettuare l'erogazione liberale, e stabilisce il termine massimo entro il quale l'erogazione liberale deve essere effettuata, decorso il quale la prenotazione del credito d'imposta decade e il relativo importo torna nuovamente disponibile per ulteriori richieste.

29. Con regolamento regionale sono disciplinati, in particolare:

a) le tipologie e i requisiti dei beneficiari;

b) i termini e le modalità di presentazione e istruttoria delle domande;

c) l'attività di verifica, controllo e monitoraggio sui soggetti destinatari delle agevolazioni;

d) le modalità di accreditamento dei soggetti promotori dei progetti, gli eventuali obblighi in capo a essi e le misure sanzionatorie per il mancato rispetto dei medesimi;

e) le modalità di prenotazione del credito d'imposta e il termine per l'effettuazione dell'erogazione liberale di cui al comma 28.

(1)

30. Per le finalità di cui al comma 21 l'Amministrazione regionale provvede a integrare la convenzione con l'Agenzia delle entrate di cui all' articolo 2, comma 39, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019).

31. Per le finalità di cui al comma 21 è destinata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 76.

Note:

1 Parole aggiunte alla lettera d) del comma 29 da art. 6, comma 25, L. R. 16/2019

- 2** Comma 40 sostituito da art. 6, comma 20, lettera a), L. R. 16/2019
- 3** Comma 41 sostituito da art. 6, comma 20, lettera b), L. R. 16/2019
- 4** Comma 41 bis aggiunto da art. 6, comma 20, lettera c), L. R. 16/2019
- 5** Comma 41 ter aggiunto da art. 6, comma 20, lettera c), L. R. 16/2019
- 6** Comma 41 quater aggiunto da art. 6, comma 20, lettera c), L. R. 16/2019
- 7** Comma 41 quinquies aggiunto da art. 6, comma 20, lettera c), L. R. 16/2019
- 8** Comma 41 sexies aggiunto da art. 6, comma 20, lettera c), L. R. 16/2019
- 9** Parole soppresse al comma 25 da art. 6, comma 12, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
- 10** Comma 5 sostituito da art. 6, comma 26, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
- 11** Comma 51 sostituito da art. 6, comma 44, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
- 12** Parole aggiunte alla lettera a) del comma 22 da art. 6, comma 33, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020. La disposizione si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 29 del presente articolo, come previsto dall'articolo 6, comma 34, della L.R. 24/2019.
- 13** Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 1, L. R. 10/2020
- 14** Comma 27 sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 13/2020
- 15** Parole aggiunte al comma 22 da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
- 16** Parole aggiunte al comma 23 da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.